



*Consiglio regionale della Calabria*

## **Proposta di legge recante: "Norme in materia di servizio idrico integrato"**

### **RELAZIONE DESCRITTIVA**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La proposta di legge in questione si inserisce nell'ambito della disciplina normativa regionale sul servizio idrico integrato.

#### **Art.1 (Interpretazione autentica)**

L'articolo 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), a mente del quale "L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1."

La norma in commento chiarisce la volontà del legislatore, per cui le adesioni degli enti locali alla soppressa AIC rientrano a pieno titolo tra i rapporti giuridici attivi e passivi nei quali l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria è subentrata a far data dal 22/04/2022, di nomina del Commissario straordinario della medesima Autorità (D.P.G.R. n. 13 del 22/04/2022).

#### **Art. 2 (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15)**

L'articolo 2 prevede l'aggiunta all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 di due commi:

- 1) Al fine di assicurare l'ottimale gestione del servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico e consentire alla neo istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di scegliere la forma di gestione, anche – eventualmente – secondo il modello dell'affidamento in houseproviding, il comma 4-quater autorizza la cessione a titolo gratuito, delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale definito dall'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. La medesima norma demanda alla predetta Autorità la determinazione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SORICAL.
- 2) Per effetto del disposto del neo introdotto comma 4-quater e per le finalità di cui all'articolo 149 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4-quinquies prevede che la società SORICAL S.p.A. approvi le modifiche statutarie e necessarie.>>

### **Art.3 (Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10)**

L'articolo 3 prevede l'inserimento nella legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 di una norma dopo l'articolo 18, al fine di dettare disposizioni transitorie in merito al Servizio Idrico Integrato.

La norma prevede che laddove l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria pervenga alla scelta di individuare SORICAL S.p.A., quale gestore unico del servizio idrico integrato secondo il modello dell'inhouseproviding, deve provvedere alla definizione di un cronoprogramma del medesimo gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa.

Laddove si realizzi la fattispecie del comma 1, la medesima Autorità, entro 60 giorni dall'individuazione del gestore unico, deve definire l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione, demandando all'assemblea degli azionisti di SORICAL S.p.A. l'autorizzazione ai predetti conferimenti.

### **Art.4 (Norma finanziaria)**

L'articolo 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale .

### **Art.5 (Entrata in vigore)**

Articolo 5:In considerazione della necessità di assicurare le attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato, la legge in oggetto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul BURC.

## **RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA** ***Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***

**(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)**

**Titolo della legge: "Norme in materia di servizio idrico integrato"**

	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologico C</b>	<b>Carattere temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
<b>Art.1</b>	L'articolo 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), a mente del quale "L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1." La norma in commento chiarisce la volontà del legislatore, per cui le adesioni degli enti locali alla soppressa			0

	AIC rientrano a pieno titolo tra i rapporti giuridici attivi e passivi nei quali l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria è subentrata a far data dal 22/04/2022, di nomina del Commissario straordinario della medesima Autorità (D.P.G.R. n. 13 del 22/04/2022).			
<b>Art.2</b>	<p>L'articolo 2 prevede l'aggiunta all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 di due commi:</p> <p>1) Al fine di assicurare l'ottimale gestione del servizio idrico integrato regionale coerentemente con la normativa statale in materia di gestore unico e consentire alla neo istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di scegliere la forma di gestione, anche – eventualmente – secondo il modello dell'affidamento in houseproviding, il comma 4-quater autorizza la cessione a titolo gratuito, delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale definito dall'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. La medesima norma demanda alla predetta Autorità la determinazione dei criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di SORICAL.</p> <p>2) Per effetto del disposto del neo introdotto comma 4-quater e per le finalità di cui all'articolo 149 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4-quinquies prevede che la società SORICAL S.p.A. approvi le modifiche statutarie e necessarie.&gt;&gt;</p>			0

<b>Art.3</b>	<p>L'articolo 3 prevede l'inserimento nella legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 di una norma dopo l'articolo 18, al fine di dettare disposizioni transitorie in merito al Servizio Idrico Integrato.</p> <p>La norma prevede che laddove l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria pervenga alla scelta di individuare SORICAL S.p.A., quale gestore unico del servizio idrico integrato secondo il modello dell'inhouseproviding, deve provvedere alla definizione di un cronoprogramma del medesimo gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa.</p> <p>Laddove si realizzi la fattispecie del comma 1, la medesima Autorità, entro 60 giorni dall'individuazione del gestore unico, deve definire l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione, demandando all'assemblea degli azionisti di SORICAL S.p.A. l'autorizzazione ai predetti conferimenti.</p>			0
<b>Art.4</b>	<p>L'articolo 4 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale</p>			0
<b>Art.5</b>	<p>Articolo 5:In considerazione della necessità di assicurare le attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato, la legge in oggetto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul BURC.</p>			0

## **”Norme in materia di servizio idrico integrato”**

### Articolo 1 (Interpretazione autentica)

1. L'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 si interpreta nel senso che i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa AIC, da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale.

### Articolo 2 (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15)

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 sono aggiunti i seguenti:

<<4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di SORICAL S.p.A., nella misura massima del 40% del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di Sorical sono definiti con atto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

4 quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 149 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la società SORICAL S.p.A. approva le necessarie modifiche statutarie.>>

### Articolo 3 (Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 è inserito il seguente:  
<<Art. 18bis

Disposizioni transitorie in merito al Servizio Idrico Integrato

1. L' Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria definisce, entro 60 giorni dall'individuazione del gestore unico, l'elenco delle società degli enti locali e degli altri organismi pubblici che possono essere conferiti nella società SORICAL S.p.A. per la necessaria integrazione.

3. I conferimenti di cui al comma 2 sono autorizzati dall'Assemblea di SORICAL S.p.A., fermo restando il rispetto degli art. 2342 e s.s. del Codice Civile, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

### Articolo 4 (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Articolo 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

F.to Pasqualina Straface